

IRES premiale anche con interconnessione successiva al 31 ottobre 2026

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

Per fruire dell'IRES premiale con **aliquota del 20% per il periodo d'imposta 2025**, è sufficiente che gli investimenti rilevanti siano **effettuati entro il 31 ottobre 2026, anche se l'interconnessione avviene in un momento successivo**. Tuttavia, quest'ultima, una volta verificata, deve essere mantenuta per più della metà del periodo di osservazione (quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui si considera effettuato l'investimento). È quanto emerge dalla lettura combinata degli [artt. 5 e 7 del Decreto MEF](#) e dalla Relazione accompagnatoria. L'IRES premiale, la cui disciplina primaria è contenuta nell'[art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024](#) (attuata dal citato Decreto), richiede 3 condizioni:

- **accantonamento** (o meglio mancata distribuzione ai soci) di **almeno 80% dell'utile relativo all'esercizio 2024** (requisito da verificare in relazione ai verbali di assemblea depositati nei mesi scorsi);
- **incremento della base occupazionale**;
- effettuazione di **investimenti in misura almeno pari al maggiore dei 3 seguenti parametri: 30% della quota di utile "accantonato" a riserva relativo al 2024, 24% dell'utile dell'esercizio 2023 e 20.000 euro**.

In merito alla "qualità" dei beni oggetto di investimento, le disposizioni normative richiedono che gli investimenti **devono avere ad oggetto beni nuovi "4.0"** (compresi negli [Allegati A e B, Legge n. 232/2016](#)) o **"5.0"** (di cui all'[art. 38, D.L. n. 19/2024](#)). In relazione a questi ultimi, la Relazione precisa che **non rientrano** tra gli investimenti rilevanti **le spese di formazione del personale** in quanto non rappresentano "beni".

Ai fini di una corretta gestione del beneficio fiscale, è necessario **tener distinti i seguenti aspetti: momento di effettuazione degli investimenti** e mantenimento dell'interconnessione per un periodo minimo di tempo. Il primo dei due spetti **costituisce una condizione di accesso all'agevolazione**, e secondo l'[art. 5, comma 4, Decreto MEF](#), gli investimenti devono avvenire nella **finestra temporale che va dal 1° gennaio 2025 fino al 31 ottobre 2026**. Per soddisfare tale condizione di "entrata", è "sufficiente" che in tale arco temporale **i beni siano "consegnati"**

secondo quanto previsto dall'[art. 109, TUIR](#), a **nulla rilevando** che nello stesso momento vi sia anche **l'interconnessione**, la quale può avvenire **anche successivamente**. Va segnalato che qualora l'interconnessione avvenga **successivamente al 31 ottobre 2026**, il **beneficio della riduzione IRES al 20%** è condizionata dalla successiva **verifica dell'avvenuta interconnessione**.

Per quanto riguarda il **periodo minimo in cui il bene deve restare interconnesso**, lo stesso [art. 5, Decreto MEF](#), stabilisce che l'interconnessione deve permanere per un **periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza** di cui al successivo [art. 7, Decreto MEF](#). Secondo tale ultima disposizione, l'agevolazione viene meno se i beni oggetto di investimento sono ceduti, dismessi, destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa, o destinati a strutture stabili all'estero, **entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento** (31 dicembre 2030 per gli investimenti effettuati nel 2025 e 31 dicembre 2031 per quelli effettuati nel periodo 1° gennaio 2026 – 31 ottobre 2026). Combinando gli [artt. 5 e 7 del Decreto MEF](#), emerge che per la verifica del periodo minimo di mantenimento dell'interconnessione si deve aver riguardo alla **data di effettuazione dell'investimento** e non a quello in cui avviene l'interconnessione. Ad esempio, per un **investimento effettuato in data 1° ottobre 2025 e interconnesso il 1° febbraio 2026**:

- il **periodo di sorveglianza termina in data 31 dicembre 2030**, con una durata (in mesi per semplicità) di 63 mesi;
- il **periodo minimo di mantenimento dell'interconnessione è di più 31,5 mesi** (più della metà del periodo di sorveglianza) decorrenti dalla data in cui è avvenuta l'interconnessione (quindi dal 1° febbraio 2026 fino ad oltre almeno il 15 settembre 2028).

Per completezza, si segnala infine che **per i beni "5.0" è richiesto**, oltre al requisito dell'interconnessione, anche **la verifica del risparmio energetico "minimo"** nel periodo d'imposta successivo a quello in cui entra in funzione il bene **rispetto al periodo d'imposta 2024**.